

# **ACCESSO IN OSPEDALE E RICORSO AL PRONTO SOCCORSO: RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E PRIVACY**

**Avv. Francesco Di Mauro**

Roma, 15 giugno 2017 - Sala Assunta  
FONDAZIONE FATEBENEFRAPELLI PER LA RICERCA E  
LA FORMAZIONE SANITARIA E SOCIALE

**LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE**  
**DEL MEDICO**

**EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE**  
**DELLA RESPONSABILITA'**  
**DA EXTRACONTRATTUALE**  
**A CONTRATTUALE**

# **LA RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE**

## **ART. 2043 C.C.**

Qualunque fatto doloso o colposo, che  
cagiona ad altri un danno ingiusto,  
obbliga colui che ha commesso il fatto  
a risarcire il danno.

# **LA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE**

## **ART. 1218 C.C.**

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

# LA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

## **ART. 1176 C.C.**

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

# LA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

## **ART. 2236 C.C.**

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave

# LA LEGGE N.24/2017

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
**SICUREZZA DELLE CURE** E DELLA  
PERSONA ASSISTITA, NONCHE' IN  
MATERIA DI **RESPONSABILITA'**  
**PROFESSIONALE** DEGLI ESERCENTI LE  
PROFESSIONI SANITARIE.

# **Art. 1 (L. 24/2017)**

## **Sicurezza delle cure in sanità**

**1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.**

## **Art. 5 (L. 24/2017)**

### **Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida**

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie ... si attengono, **salve le specificità del caso concreto**, alle raccomandazioni previste dalle **linee guida** pubblicate .. ed elaborate da enti .. associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco ..

## **Art. 5 (L. 24/2017)**

### **Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida**

.. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

# Art. 6 (L. 24/2017)

## Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria

Qualora l'evento si sia verificato a causa di **imperizia**, la punibilità è esclusa quando sono **rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida** come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, **le buone pratiche clinico-assistenziali**, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino **adeguate alle specificità del caso concreto**.

# **Art. 7 (L. 24/2017)**

## **Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria**

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

# LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE IN PRONTO SOCCORSO

L'ambito dell'obbligo di garanzia gravante sul medico di Pronto Soccorso può in generale ritenersi definito dalle specifiche competenze che sono proprie di quella branca della medicina che si definisce medicina d'emergenza o d'urgenza.

# LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE IN PRONTO SOCCORSO

**Emergenza:** situazione connotata dalla necessità di un'azione terapeutica **immediata, corretta e completa** per evitare la morte o gravissime lesioni del soggetto

**Urgenza:** situazione che impone l'adozione di una serie di provvedimenti atti a dare un'adeguata e pronta assistenza (pur in assenza di un immediato pericolo per la vita) nel rispetto delle norme e delle procedure accreditate

# LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE IN PRONTO SOCCORSO

- Inquadramento diagnostico
- Interventi di stabilizzazione
- Collegamento con gli specialisti delle varie discipline per l'attivazione di competenze multidisciplinari
- Tempestiva assegnazione alle strutture di competenza dei pazienti che necessitano di ricovero

# **LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE** **IN PRONTO SOCCORSO**

- Rinvio a domicilio della persona assistita anche mediante procedure di osservazione con le necessarie informazioni al medico curante
- Osservazione temporanea per i casi che necessitano di tempo per la stabilizzazione o per definire una migliore diagnostica
- Funzioni diagnostico-terapeutiche specifiche per i pazienti instabili ad elevata criticità da svolgere secondo il contesto organizzativo

# LA RESPONSABILITA' PENALE IN PRONTO SOCCORSO

Il medico è un **pubblico ufficiale**, che esercita poteri di accettazione, certificativi nell'ambito di una prestazione caratterizzante la Pubblica Amministrazione e i Pubblici Servizi.

- l'omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)
- l'interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità (art.331 c.p.)

**CODICE IN MATERIA  
DI PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

(Decreto leg.vo 30 giugno 2003 n. 196)

# LE FINALITA'

## Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali

**Chiunque** ha **diritto alla protezione** dei dati personali che lo riguardano.

## Art. 2. Finalità

1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel **rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato**, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

# IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale

# IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

"**dati sensibili**", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

# I DATI SENSIBILI

- Possono essere trattati solo se previamente:
  - è stata resa l' informativa
  - è stato ottenuto il consenso scritto
- Regole specifiche in alcuni settori
- I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere mai diffusi

# TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO

Sono previste MODALITA' SEMPLIFICATE

- per l'informativa
- per la manifestazione del consenso
- per il trattamento dei dati

# L'INFORMATIVA IN AMBITO SANITARIO

## CONTENUTO

- gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1,
  - a) le **finalità** e le **modalità** del trattamento cui sono destinati i dati;
  - b) la **natura obbligatoria o facoltativa** del conferimento dei dati;
  - c) le **conseguenze** di un eventuale rifiuto di rispondere;

# L'INFORMATIVA IN AMBITO SANITARIO

## CONTENUTO

- d) i **soggetti** o le categorie di soggetti ai quali i dati personali **possono essere comunicati** o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i **diritti** di cui all'articolo 7;
- .....

# L'INFORMATIVA IN AMBITO SANITARIO

## CONTENUTO

- può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
- può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi,

# L'INFORMATIVA IN AMBITO SANITARIO

## FORMA

L'informativa deve essere resa **in forma chiara** e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.

**preferibilmente per iscritto**, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, oppure affiggendo il testo dell'informativa, facilmente visibile, nella sala d'attesa dello studio medico ovvero con altra idonea modalità.

# L'INFORMATIVA IN AMBITO SANITARIO

## TEMPISTICA

Deve essere resa preventivamente,  
può essere resa successivamente alla prestazione  
nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica  
ovvero in caso di:

- a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato,
- b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.

# IL CONSENSO IN AMBITO SANITARIO

Può essere manifestato con un'unica dichiarazione,

Può essere reso anche oralmente (va documentato con un'annotazione scritta)

Deve essere reso noto anche agli altri eventuali professionisti

Può essere reso successivamente alla prestazione in caso di emergenza e tutela della salute e dell'incolumità fisica

# IL TRATTAMENTO IN AMBITO SANITARIO

Gli organismi pubblici e privati devono adottare idonee misure ed accorgimenti per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale. In particolare:

- a) soluzioni volte a rispettare un **ordine di precedenza e di chiamata** degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;

# IL TRATTAMENTO IN AMBITO SANITARIO

- b) l'istituzione di appropriate **distanze di cortesia**, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
- c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, **l'indebita conoscenza** da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
- d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di **promiscuità** derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;

# IL TRATTAMENTO IN AMBITO SANITARIO

- e) il rispetto della dignità dell'interessato;
- f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, **ai soli terzi legittimati**, di una prestazione di pronto soccorso;
- g) la formale previsione di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti;

# IL TRATTAMENTO IN AMBITO SANITARIO

- h) la messa in atto di procedure, anche di **formazione del personale**, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
- i) la **sottoposizione degli incaricati** che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

# **ACCESSO IN OSPEDALE E RICORSO AL PRONTO SOCCORSO: RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E PRIVACY**

**Avv. Francesco Di Mauro**

Roma, 15 giugno 2017 - Sala Assunta  
FONDAZIONE FATEBENEFRAPELLI PER LA RICERCA E  
LA FORMAZIONE SANITARIA E SOCIALE